

Relazione all'art 1 recante modifiche all'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

Come è noto, l'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), reca la disciplina del cosiddetto "definanziamento".

Con la DGR n. 1266 del 09 ottobre 2008, sono poi state delineate le modalità attuative delle disposizioni contenute nel summenzionato articolo 31.

Il comma 10 dell'articolo 31 stabilisce le indicazioni in merito alla destinazione delle risorse recuperate, solo relativamente però ai fondi vincolati; analogamente, la D.G.R. anzidetta, nel delineare le "modalità attuative del comma 10" dell'articolo 31, prevede che: "tutte le risorse originariamente vincolate da norma statale che vengono liberate, sono riscritte ai sensi dell'ordinamento contabile regionale e vengono riutilizzate, laddove la normativa statale lo consenta, per il finanziamento di interventi coerenti con le programmazioni di settore, dando la priorità ai progetti di accertata cantierabilità".

Invece, per le risorse originariamente discrezionali i cui impegni di spesa vengono revocati, stabilisce che le medesime costituiscono un'economia di spesa e le somme eventualmente già liquidate devono essere recuperate ai sensi della normativa vigente.

Da quanto sopra emerge che l'indirizzo normativo in ordine alla destinazione di tali risorse non figura quindi del tutto esaustivo e confacente alle esigenze dell'azione amministrativa.

Si ritiene quindi necessario fornire indirizzi maggiormente puntuali in ordine a tale destinazione, consentendo di poter reimpiegare le anzidette risorse per far fronte agli interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007 -2013, nelle more dell'erogazione dei relativi fondi. All'uopo viene costituito un apposito denominato "Fondo di rotazione per lo sviluppo e la coesione", le cui modalità di istituzione ed utilizzo dovranno essere definite dalla Giunta.

La restante quota del dieci per cento è destinata al finanziamento di Programmi di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni; la Giunta è tenuta a determinare i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare.

Relazione all'art. 2.

In ragione della soppressione delle Comunità montane disposta ai sensi dell'articolo 12, comma 1 legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011), si rende necessario disporre la sospensione dei termini stabiliti dall'art. 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) in materia di definanziamento automatico degli interventi finanziati o cofinanziati con fondi regionali in caso di mancata consegna dei lavori entro il termine fissato.

Tale norma si rende necessaria al fine di evitare che il periodo intercorrente tra la soppressione delle Comunità montane e la definitiva individuazione dei nuovi soggetti attuatori determini l'applicazione del disposto dell'art. 31 e quindi il definanziamento automatico degli interventi per causa non imputabile ai soggetti attuatori.

In particolare, per gli investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale aventi come beneficiarie le Comunità Montane soppresse, nel caso in cui i lavori risultino non ancora consegnati alla data del 1 maggio 2011, è disposta la sospensione del termine di cui sopra da tale data fino alla data di assunzione del provvedimento della Giunta regionale di individuazione definitiva dei nuovi soggetti attuatori degli interventi, destinatari dei relativi contributi.

Il termine sospeso dal 1 maggio 2011 pertanto riprende a decorrere, per i nuovi soggetti attuatori, dalla deliberazione di Giunta in cui i medesimi vengono definitivamente individuati

Relazione all'art 3 recante modifiche alla legge regionale 23 luglio 2011 n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2011 n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) è stato oggetto di impugnativa da parte del Governo alla Corte Costituzionale.

La previsione sanzionatoria nello stesso contenuta si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 ed in particolare dall'art 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti).

Tale articolo prevede che "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non

effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”

Lo scopo del presente d.d.l. è quello di adeguarsi ai motivi contenuti del ricorso anche per assicurare con tempestività certezze in relazione alle somme da richiedere agli studenti ritardatari.

Relazione all'art 4 recante disposizioni per i termini per la conclusione dei procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa.

Tale articolo avente ad oggetto la definizione dei termini dei procedimenti che si concludono con provvedimento consiliare, stabilisce in via generale e fatte salve diverse disposizioni di legge, un termine di 120 giorni per la fase di Giunta dei procedimenti relativi all'adozione di piani e programmi generali ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio, e comunque per i procedimenti che si concludono con provvedimento consiliare.

La fase di competenza del Consiglio è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio. L'intervento normativo si è reso necessario a seguito delle osservazioni della Commissione consiliare competente, la quale, in sede di parere allo schema di Regolamento di definizione dei termini procedurali, aveva richiesto che l'ambito di applicazione del Regolamento fosse limitato ai procedimenti di Giunta.

La norma in ogni caso fa espressamente salve le specifiche disposizioni di legge, anche successive, che disponessero termini diversi per singoli provvedimenti o tipologie procedurali.

Relazione all'art 5 recante disposizioni per l'esercizio di poteri sostitutivi per ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE.

La direttiva la direttiva 91/271/CEE, riguardante il trattamento delle acque reflue urbane prevede all'art. 4 l'obbligo a carico degli stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

L'art. 105 del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 3, come, del resto, già previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 152/1999, prevede che le acque reflue urbane debbano essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario od a d un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 alla Parte III del decreto stesso.

L'attuazione a livello locale della normativa sopra richiamata vede una situazione alquanto disomogenea, dal momento che tra i comuni ad oggi inadempienti vi sono comuni già interessati da procedure di infrazione comunitaria e comuni, che sono, invece, a rischio di coinvolgimento o menzione in procedure di pre-contenzioso comunitario.

L'eventuale esito negativo delle procedure di infrazione determinerebbe l'applicazione di sanzioni di importo assai elevato (10 milioni a forfait e dai 10 mila a 700 mila euro per ogni giorno di ritardo oltre alla sospensione dei finanziamenti europei), per le quali lo Stato ha titolo ad esercitare l'azione di rivalsa sui soggetti responsabili della violazione in primis la Regione.

A fronte della situazione sopra descritta, al fine di dare compiuta attuazione agli obiettivi della Direttiva 91/271/CEE, è necessario prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi da parte della Regione per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio o alla conclusione delle procedure di gara e/o di affidamento della gestione degli impianti di depurazione previsti dai vigenti piani di ambito o dal piano di tutela regionale.

Relazione all'art 6 recante modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20.

Tale articolo al primo comma prevede la sostituzione della lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" al solo fine di rendere più chiaro il dettato normativo e non apporta alcuna modifica sul piano sostanziale.

Al secondo comma prevede la sostituzione del comma 4 della l.r. 20/2006 al fine di aggiornare i riferimenti normativi: nella formulazione vigente, in effetti, viene fatto rinvio ad una legge regionale ormai abrogata.

Relazione all'art 7 recante modifiche alla l.r. 13 giugno 2011, n. 14.

La disposizione introduce una modifica tecnica dell'articolo 63 della legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno) resasi necessaria per chiarire aspetti abrogativi conseguenti all'adozione della modifica dell'articolo 12 della legge regionale 37/2007 operata con la citata legge regionale 14/2011.

Relazione all'art 8 recante modifiche alla legge regionale 1 marzo 2011, n. 3.

Tale articolo prevede la soppressione dell'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 "Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private" relativo alle sanzioni amministrative per mancato rispetto dei termini per l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private delle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e degli altri atti soggetti a iscrizione.

Tale soppressione si rende necessaria in quanto, in considerazione del fatto che la gestione amministrativa dei procedimenti di accertamento si è rivelata richiedere notevole sforzo all'amministrazione sotto il profilo dell'impiego delle risorse senza garanzia di risultato, si ritiene più proficuo implementare e concentrare l'utilizzo delle risorse disponibili al fine di prevenire -piuttosto che sanzionare- eventuali violazioni e ciò anche nell'interesse dei soggetti privati al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi.

Relazione all'art 9 recante modifiche alla l.r. 59/2009

Con la presente norma si intende apportare alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale n.59/2009 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) in particolare volte a disciplinare gli aspetti seguenti:

- *L'introduzione di una precisazione circa l'articolazione delle Unità specialistiche di staff in tre fasce, sulla base di deliberazioni della Giunta regionale, in relazione alla complessità delle attività svolte a supporto del funzionamento delle strutture regionali;*
- *l'introduzione di norme che dispongano in ordine alle modalità di sostituzione dei dirigenti in caso di loro assenza o impedimento;*
- *un aggiornamento dei requisiti relativi agli incarichi di Direttore Generale.*

Relazione all'art 10: tale norma disciplina la sospensione dell'applicazione delle fasce di merito, al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle modifiche introdotte a livello nazionale alla normativa in materia di valutazione del personale.

Relazione all'art 11

Le modifiche si rendono necessarie per superare due dei motivi di ricorso formulati dallo Stato avverso la legge regionale 12 agosto 2011, n.23, sui quali non si ritiene vi siano motivi di resistere.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)).

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)", sono aggiunti i seguenti commi:

"10 bis. Relativamente alle risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, revoche e dai ribassi d'asta, una quota pari al novanta per cento è destinata alla costituzione di apposito fondo, denominato "Fondo di rotazione per lo sviluppo e la coesione", finalizzato a far fronte agli interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007 -2013, nelle more dell'erogazione dei relativi fondi. La restante quota del dieci per cento è destinata al finanziamento di Programmi di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni.

10 ter. La Giunta regionale definisce le modalità di istituzione ed utilizzo del fondo di cui al comma 10 bis, nonché i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare nei Programmi indicati nel medesimo comma."

Articolo 2

(Termini di consegna dei lavori relativi agli interventi finanziati a favore delle Comunità montane soppresse)

1. Per gli investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale aventi come beneficiarie le Comunità Montane soppresse ai sensi dell'articolo 12, comma 1 legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011), i cui lavori risultino non ancora consegnati alla data del 1 maggio 2011, il termine previsto dall'art. 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) rimane sospeso da tale data e riprende a decorrere, per i nuovi soggetti attuatori individuati, dalla data di assunzione del provvedimento della Giunta regionale di individuazione definitiva dei nuovi soggetti attuatori degli interventi, destinatari dei relativi contributi.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2011 n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2011 n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

"2. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all'Azienda regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell'iscrizione all'Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471".

Articolo 4

(Termine per la conclusione dei procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa)

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, per il procedimenti relativi all'adozione di piani e programmi generali, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio, e per gli altri procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, su proposta della Giunta, il termine del procedimento per la fase di competenza della Giunta è stabilito, in via generale, in 120 giorni. Le fasi consiliari di detti procedimenti sono disciplinate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa in materia di programmazione dei lavori.

Articolo 5

(Esercizio di poteri sostitutivi per ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE)

1. Al fine di dare compiuta attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Direttiva 91/271/CEE, riguardante il trattamento delle acque reflue urbane e dell'articolo 105, terzo comma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), qualora, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non siano attivate le procedure di gara o non siano concluse quelle in corso per la realizzazione degli impianti di depurazione previsti dai vigenti piani di ambito o dal piano di tutela regionale delle acque, il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 dello Statuto regionale, nomina, previa diffida, un Commissario ad acta, da scegliere fra i Sindaci dei Comuni compresi nel bacino alla depurazioni delle cui acque tali impianti siano dedicati.
2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, avvalendosi del supporto della segreteria dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 "Istituzione delle Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)", adotta tutti gli atti necessari a:
 - a) avviare le procedure di gara per la realizzazione e l'affidamento della gestione degli impianti di depurazione;
 - b) portare a conclusione le procedure di gara e/o di affidamento della gestione degli impianti di depurazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, subentrando nella gestione delle stesse anche se in capo a soggetti diversi dall'AATO.
3. Lo svolgimento dell'incarico di Commissario ad acta e l'attività di supporto della segreteria dell'AATO non comportano il pagamento di emolumenti o di rimborsi.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale")

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" è sostituita dalla seguente:

“c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in Enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.”.
2. Il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“4. Non possono essere nominati Direttore Generale coloro che incorrono nei casi di esclusione previsti per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 "Norme in materia di nomine di competenza della Regione”.

Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))

1. All'articolo 63 della legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il regolamento regionale 23 settembre 2008, n. 4 (disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37.) è abrogato dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall'articolo 33 della presente legge."

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 "Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private")

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 "Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private" è abrogata.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 3/2011 le parole "lettere a), b), f), g)" sono sostituite dalle seguenti "lettere a), b), f)."
3. L'articolo 10 della l.r. 3/2011 è abrogato.

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale l.r. 59/2009 e s.m. e i.)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 59/2009 e s.m. e i. è inserito il seguente comma:
4." L'Unità Specialistica di Staff , in relazione alla complessità delle attività di supporto svolte ai sensi del comma 1 è articolata in tre fasce individuate con provvedimento della Giunta regionale."
2. All'articolo 24, comma 4, della l.r. 59/2009 e s.m. e i. dopo le parole "nel settore pubblico o privato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero acquisita nell'esercizio di mansioni dirigenziali attribuite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 24 gennaio 2006 n.1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006), purchè, in quest'ultimo caso, al momento del conferimento dell'incarico possiedano la qualifica di dirigenti,".
3. Dopo l'articolo 25 della l.r. 59/2009 è inserito il seguente:
"Articolo 25 bis
(Modalità di sostituzione dei dirigenti)
 1. Le modalità di sostituzione dei dirigenti delle strutture sono stabilite dal Segretario Generale della Giunta regionale:
 - a) nei casi di precaria assenza o di impedimento temporaneo, nell'ambito del personale dirigente o di categoria "D" operante nella struttura, con preferenza per quello che svolge attività pluridisciplinari e complesse;
 - b) nei casi di malattia o di altra assenza diversa dalle ferie di cui si possa prevedere il prolungamento oltre i quindici giorni, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lett. e)."

Articolo 10

(Sospensione delle fasce di merito di cui all'articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e s.m. e i.)

1. L'articolazione delle valutazioni del personale regionale in fasce di merito prevista dall'articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e s.m. e i. si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.
2. Ai fini previsti dal comma 1, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2011 n. 23 “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno”).

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 agosto 2011, n.23 “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno” è così sostituito:
“1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“”2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di capitali e a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13””.”.

2. L'articolo 40 della l.r. 23/2011 è così sostituito:
“40. Dopo l'articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“”Articolo 116 bis
(Orari di distributori automatici)

1. I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore.”.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.